

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1275

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Nuova denominazione del profilo professionale di « collaboratore di cancelleria » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219

Presentata il 10 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si intende sottoporre alla vostra attenzione una questione diffusamente e profondamente avvertita da larga parte del personale giudiziario. Essa attiene alla individuazione ed alla definizione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, del profilo professionale della ex VII qualifica (ora area C, posizione economica C1) di « collaboratore di cancelleria ». Nel lessico corrente, ormai diffuso, tale categoria di dipendenti del Ministero della giustizia viene definita ed appellata con il neologismo di « collaboratori giudiziari », ingenerando una palese e pregiudizievole confusione con i cosiddetti « collaboratori di giustizia » (altrimenti definiti « pentiti ») che, nella quasi totalità dei casi, sono

anche pregiudicati con gravi colpe dietro di loro. Tale confusione, seppure incolpevole, ha generato e genera disappunto tra il personale dell'amministrazione della giustizia, vittima e, al tempo stesso, causa dell'inevitabile confusione.

Costituisce pertanto una giusta iniziativa legislativa quella volta a rimuovere la causa dell'inconveniente segnalato, mediante la modifica della definizione del personale dell'area C, profilo professionale « collaboratore di cancelleria » a « funzionario di cancelleria », risolvendo così l'equivoco segnalato.

Si sottopone pertanto all'approvazione della Camera dei deputati la presente proposta di legge, confidando nel sollecito accoglimento da parte degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La denominazione del profilo professionale di « collaboratore di cancelleria », prevista dall'allegato A, numero 175, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, è sostituita dalla seguente: « funzionario di cancelleria ».

2. In attuazione del comma 1, la denominazione di « collaboratore di cancelleria » è sostituita, ovunque ricorra, con la denominazione di « funzionario di cancelleria ».

